

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LEPORE, CARELLI, LOMBARI, DI ROCCO e JANNUZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1964

Riconoscimento di anzianità ai dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci partecipanti a concorsi riservati, trovantisi in particolare situazione

ONOREVOLI SENATORI. — Con il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, articolo 1, venne stabilito che la metà dei posti disponibili messi a concorso fino al termine della guerra 1940-43 nel grado iniziale dei ruoli organici del personale civile delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sarebbe stata accantonata per coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando e l'espletamento di ciascun concorso, si trovavano sotto le armi, nonché per coloro che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non avevano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o raggiungere le sedi di esami.

I posti così accantonati avrebbero dovuto essere conferiti mediante concorsi riservati a coloro che ne avessero fatto domanda e che avessero comprovato di essersi trovati nelle condizioni previste per la partecipazione ai concorsi originari con i necessari requisiti, e di possedere i requisiti medesimi, all'infuori del limite di età, alla data del bando del nuovo concorso.

La nomina dei vincitori del concorso riservato, a sensi dell'articolo 3 del regio decreto

n. 27, avrebbe dovuto avere decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data, dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario.

I nominati, in base alla graduatoria del concorso riservato, sarebbero stati collocati nel ruolo organico al posto che loro competeva in relazione alla votazione riportata nel concorso, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Con il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, articolo 1, furono ammessi a partecipare ai concorsi riservati anche gli ex combattenti e reduci della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, i mutilati e invalidi di guerra, indipendentemente dalle condizioni e requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del citato regio decreto n. 27, venne stabilito con l'articolo 4 del detto decreto legislativo luogotenenziale n. 141 che le agevolazioni della retrodatazione ai soli

effetti giuridici si dovevano applicare soltanto a favore di coloro che, ammessi a sostenere in un concorso riservato le sole prove orali, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto n. 27, in quanto le prove scritte erano state già superate nel concorso originario, fossero stati dichiarati vincitori del concorso con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario, nel quale avevano superato le prove scritte.

Recentemente, in base all'articolo 378 del testo unico concernente disposizioni riferentisi ai dipendenti civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3) in deroga ed in aggiunta alle suddette limitate agevolazioni, è stato concesso — a favore degli ex combattenti e reduci dipendenti statali di ruolo che hanno conseguito la loro nomina in ruolo mediante concorsi riservati, banditi ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 141, e che alla data del bando del concorso originario erano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 1 del predetto decreto n. 27 per la partecipazione ai concorsi originari — soltanto il riconoscimento, ai soli fini del computo del servizio utile per la pensione, del periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza della loro nomina in ruolo e quella anteriore con la quale venne effettuata la nomina in ruolo di coloro che parteciparono ai concorsi originari, escludendo ingiustamente così dallo stesso trattamento la maggior parte di coloro ex combattenti e reduci che sono riusciti vincitori nei medesimi concorsi riservati banditi ai sensi dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141. Ne è derivato quindi un trattamento di sfavore, inadeguato ed ingiusto, nei confronti di determinate categorie di dipendenti statali di ruolo ex combattenti e reduci di guerra che ugualmente ai beneficiati, hanno compiuto il loro dovere e si sono ugualmente sacrificati per la Patria in armi e per la collettività nazionale e per ciò stesso non meritano affatto un diverso apprezzamento.

Infatti il limite massimo di età — 26 anni — stabilito allora nel bando di concorso originario per la partecipazione o per la presentazione della domanda di ammissione venne determinato per le classi giovani, e non furono previste le particolari situazioni in cui venivano a trovarsi a fine guerra taluni dipendenti statali ex combattenti e reduci delle classi più anziane di età, richiamati alle armi susseguentemente.

Il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, con l'articolo 1 estendeva la possibilità di partecipare ai detti concorsi riservati a tutti gli ex combattenti e reduci di guerra e assimilati come tali, prescindendo dalle particolari condizioni e dal limite massimo di età previsti dal precitato regio decreto, n. 27, mentre l'articolo 4 limitava la retrodatazione di cui all'articolo 3 del regio decreto, n. 27, soltanto a coloro che, ammessi a sostenere in un concorso riservato le sole prove orali ai sensi dell'articolo 2 dello stesso regio decreto n. 27, fossero dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi stessi avevano superato le prove scritte.

A parziale miglioramento di tale stato di cose l'articolo 378 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) ha esteso la retrodatazione — limitatamente però agli effetti pensionistici — a favore degli ex combattenti e reduci, i quali abbiano conseguito la nomina in ruolo mediante concorsi riservati banditi ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, e che alla data del bando del concorso originario erano in possesso dei soli « requisiti » prescritti per partecipare al detto concorso.

I requisiti, oltre quelli di carattere generale (cittadinanza italiana, buona condotta, eccetera) in effetti si riducono a due: età (dai 18 ai 26 anni e titolo di studio).

Quanto all'età, evidentemente colui che — per aver superato il 26° anno — non aveva potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario ha oggi moralmente

uguale diritto alla retrodatazione di ogni altro candidato di quel concorso riservato ai combattenti e reduci di guerra. Tanto più se si pensa che quel limite di età poteva allora essere legalmente superato di diversi anni anche per « meriti fascisti ». E il non averli posseduti non può certo costituire oggi un demerito discriminatorio. È equo quindi prescindere dal limite massimo di età (non solo con riferimento alla data del concorso riservato, ma anche con riferimento al concorso originario), mentre è naturale il rispetto del limite minimo (anni 18) che dovevasi possedere alla data del concorso originario.

Relativamente al titolo di studio nulla da ridire, non potendosi certo concedere la retrodatazione a chi ancora non lo possedeva all'epoca del bando del concorso originario.

Da quanto analizzato non si appalesa del tutto giusta la condizione posta per la sua applicabilità dall'articolo 378 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, l'essersi cioè trovati alla data del bando del concorso originario in possesso di tutti i requisiti prescritti per partecipare allo stesso perchè, se rappresenta un passo avanti rispetto al discriminatorio articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, rappresenta un peggioramento rispetto all'articolo 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 — che riconosceva la retrodatazione agli effetti giuridici — pur avendo eliminato l'obbligo del verificarsi di una delle « condizioni » dalle quali si prescinde totalmente.

Infine si osserva sommariamente che benefici maggiori di quelli previsti in via generale

dalle citate leggi per tutti i dipendenti civili dello Stato sono stati già concessi con la legge 13 marzo 1958, n. 165, articolo 7, e con la successiva legge interpretativa 16 luglio 1960, n. 727, articoli 4 e 5, al personale docente, anche se — a date condizioni — assunto in base a concorso ordinario, anziché a concorso riservato.

Da quanto sopra chiaramente si evince che l'attuale disegno di legge vuole anzitutto eliminare ogni ingiusta discriminazione a danno di taluni ex combattenti e reduci assunti e nominati in ruolo allo stesso concorso riservato e, in un secondo luogo intende giustamente liberare i combattenti da uno stato di inferiorità rispetto ai non combattenti ammessi alle sole prove orali dei concorsi riservati a sensi dell'articolo 2 del regio decreto n. 27 (e fruente della retrodatazione ai soli effetti giuridici a sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141) e porli in una posizione di legittimo vantaggio nella piena consapevolezza dei meriti che combattenti, reduci dalla prigionia e partigiani combattenti della guerra di liberazione hanno acquisito — con loro grande sacrificio — di fronte alla Patria che hanno servito con uguale fede e devozione.

Con questi intenti di pieno riconoscimento dei valori morali ed umani della benemerita categoria degli ex combattenti sottoponiamo a voi, onorevole colleghi, il seguente disegno di legge per una doverosa chiarificazione e integrazione della legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli ex combattenti, reduci, mutilati, invalidi di guerra e assimilati, che conseguirono la nomina nei ruoli del personale dipendente delle Amministrazioni civili dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, mediante concorso riservato, bandito a sensi dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, è riconosciuta a tutti gli effetti — la retrodatazione della loro nomina alla data della nomina dei vincitori del concorso originario, senza diritto però alla corresponsione delle competenze arretrate per il periodo compreso tra la precedente e la nuova decorrenza della nomina. Gli stessi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata nel concorso riservato, intercalandosi in base a tale votazione, con i nominati in base al concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Art. 2.

Per fruire di tale retrodatazione si prescinde dalle condizioni e dal limite massimo di età prescritti dall'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, precitato, mentre è necessario soltanto che siano stati posseduti alla data del bando del concorso originario il limite minimo di età ed il prescritto titolo di studio.

Art. 3.

La spesa occorrente per l'attuazione della presente legge graverà sui normali stati di previsione di ciascun Ministero interessato.